

Alle Legacoop regionali e territoriali

Alle Cooperative che applicano il CCNL per i dirigenti dipendenti da imprese cooperative
LORO SEDI

Roma, 02 agosto 2024

Oggetto: Accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti dipendenti da imprese cooperative (Codice contratto CNEL V032)

Lo scorso 12 luglio dopo una lunga trattativa è stato rinnovato il CCNL dei dirigenti di imprese cooperative. Il rinnovo che arriva dopo molti anni dalla scadenza del CCNL ha recepito gli accordi intercorsi in materia di assistenza sanitaria integrativa, da tale data a questo rinnovo e specificatamente quelli del 29 ottobre 2015, 24 settembre 2021 e 7 novembre 2022.

Le Parti si sono quindi impegnati per una rapida stesura del testo contrattuale coordinato e, qualora risultasse necessario, a valutare congiuntamente eventuali interventi in ambito di Assistenza Sanitaria Integrativa in occasione del rinnovo della convenzione con il soggetto gestore.

Decorrenza e durata:

dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Parte economica:

il rinnovo vede così modificata la retribuzione (art.6) dei dirigenti dalla data di rinnovo secondo la seguente struttura:

- Retribuzione base conglobata lorda mensile:
 - Triennio 2024-2026
 - a) a decorrere dal 1° agosto 2024 € 4.490,00
 - b) a decorrere dal 1° gennaio 2025: 4.790,00
 - c) a decorrere dal 1° gennaio 2026: 4.990,00



Gli aumenti concordati dalle imprese cooperative negli anni di vacanza contrattuale potranno essere assorbiti, a concorrenza degli aumenti previsti, laddove questa clausola sia espressamente richiamata nella contrattazione individuale e laddove le somme siano state erogate a titolo di acconto o anticipazione di futuri aumenti contrattuali.

Prevista poi l'erogazione di **una tantum**, non riparametrato sulla base dell'anzianità di servizio in cooperativa, a copertura integrale della vacanza contrattuale – 1° gennaio 2015, 31 dicembre 2023 – per tutti i dirigenti in forza al 31 dicembre 2023, per un importo pari a € 2.000,00 così suddivisa:

- con la mensilità di settembre 2024: € 1.000,00
- con la mensilità di luglio 2025: € 1.000,00

Preavviso di licenziamenti (art.20):

modificata la disciplina del preavviso di licenziamento del dirigente che, a partire dal 1° settembre 2024, sarà pari a 7 mesi per i lavoratori con un'anzianità fino a 4 anni compiuti, mentre ulteriori 15 giorni saranno aggiunti per ogni altro anno di anzianità compiuto fino ad un massimo di 5 mesi di preavviso.

Licenziamento del dirigente (art.21):

in caso di licenziamento del dirigente senza giusta causa, dalla data della stipula del rinnovo del contratto, dopo aver esperito le procedure di conciliazione (art. 23) e arbitrato irrituale (art.24) al dirigente, oltre all'indennità di preavviso e alle spettanze contrattuali di legge, verrà corrisposta un'ulteriore indennità omnicomprensiva secondo il seguente schema:

- a) da 3 a 6 mensilità con anzianità di servizio del dirigente fino a 3 anni;
- b) da 6 a 11 mensilità con anzianità di servizio del dirigente da 3 a 7 anni;
- c) da 11 a 14 mensilità con anzianità di servizio del dirigente da 7 a 11 anni;
- d) da 14 a 20 mensilità con anzianità di servizio del dirigente da 11 a 15 anni;
- e) da 20 a 24 mensilità con anzianità di servizio del dirigente oltre i 15 anni.

È stato poi concordato che per anzianità di servizio, ai fini del calcolo dell'indennità, si dovrà fare riferimento a quella prestata presso la cooperativa in cui avviene il licenziamento, indipendentemente dal livello di inquadramento.

Estensione dell'assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti pensionati (art.31):

viene estesa la previsione anche ai dirigenti che sono andati in pensione secondo le previsioni dell'art. 4 comma 1 della Legge 92/2012 (processi di riduzione del personale).



Istituzione quote contratto e servizi contrattuali (all. C):

In continuità con quanto già previsto in passato è stata confermata la quota di assistenza contrattuale a favore delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL che sarà trattenuta, con la mensilità di settembre 2024 (quota di € 150,00), al dirigente in forza salvo diversa e esplicita volontà del dirigente da manifestarsi, in forma scritta e in tempo utile, alla direzione della cooperativa.